



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Servizi Postali

DETERMINA N. 01/19/DSP

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA POOL MILANO/TNT GLOBAL
EXPRESS**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*”;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l’art. 21, che designa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell’art. 22 della direttiva 97/67/CE;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 184/13/CONS, del 28 febbraio 2013, recante “*Approvazione del regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti dai reclami nel settore postale*”;

VISTA l’istanza di risoluzione di controversia della società Pool Milano S.r.l. (di seguito, l’Utente), pervenuta il 5 novembre 2018, relativa al mancato recapito di un invio postale spedito tramite l’operatore TNT Global Express S.r.l. (servizio denominato “*economy express*”);

VISTA la nota del 9 novembre 2018, con cui si comunica alle Parti, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della citata delibera n. 184/13/CONS, l'avvio del procedimento;

VISTA la nota del 7 dicembre 2018, con cui l'operatore postale TNT Global Express ha esposto le proprie osservazioni in merito alla predetta istanza, facendo presente che la responsabilità del mancato recapito dell'invio è del mittente che non ha osservato diligentemente gli oneri a suo carico, e rappresentando, in particolare, quanto segue:

- la richiesta di spedizione veniva effettuata dall'Utente per via telematica;

- l'Utente non ha seguito le istruzioni fornite da TNT all'atto della presa in carico della spedizione, in particolare non ha provveduto a stampare ed applicare sul plico la necessaria etichetta;

- la mancata apposizione dell'etichetta da parte dell'Utente ha fatto sì che l'invio venisse gestito da TNT non come un servizio in porto franco, ma come un plico in porto assegnato;

- arrivato a destinazione l'invio è stato rifiutato dal destinatario, che non ha accettato il porto assegnato;

- le Condizioni Generali di contratto TNT prevedono all'art. 5.9 lett. b) che le offerte per la partecipazione a gare pubbliche o private debbano essere necessariamente oggetto di approvazione scritta da parte del vettore;

- L'utente non ha mai chiesto né ottenuto la suddetta approvazione scritta, né ha mai riferito che il proprio invio contenesse i documenti per partecipare ad una gara;

RITENUTO che l'Utente non abbia diritto all'indennizzo per il mancato recapito della spedizione;

DETERMINA

L'istanza dell'Utente non è fondata.

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, *lett. b)*, del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla comunicazione dello stesso.

La presente determina è comunicata all'utente e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11/01/2019

Il Direttore
Claudio Lorenzi